

DDL bilancio 2026 ed iperammortamento: il momento di effettuazione dell'investimento

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

La nuova agevolazione rappresentata dal c.d. **iperammortamento** (prevista dall'art. 94 del DDL bilancio 2026) avrà un **ambito temporale di applicazione decisamente ristretto**, individuabile sostanzialmente nel 2026 (salvo proroga al **30 giugno 2027** per chi adotterà la procedura di "prenotazione" del bene con versamento dell'acconto del **20% entro il 31 dicembre 2026**). Tale ambito temporale è veramente breve e, soprattutto per i **beni che dovranno essere costruiti** (tramite contratti di appalto o costruiti in economia), il rispetto della scadenza sopra citata potrebbe rappresentare un **problema di difficile soluzione**.

Per questo motivo si rende necessario fare chiarezza sui **momenti significativi** che la norma dell'iperammortamento individua ai fini del **rispetto del termine di scadenza** dell'agevolazione. Il tema da approfondire consiste nel significato da attribuire alla **locuzione normativa «investimenti "effettuati" dal ... al...»**.

Sotto questo profilo, la prassi dell'Agenzia ([circolare n. 4/E/2017, par. 6.4.1](#)) distingueva **3 momenti**:

- **momento di effettuazione dell'investimento, da individuarsi con le regole del principio di competenza fissate dall'art. 109, TUIR**. Pertanto, per i beni mobili acquistati direttamente si avrà che l'investimento è effettuato quando è **consegnato a titolo definitivo** (senza *vacatio* per periodo di prova), per i beni acquisiti tramite leasing è rilevante il **momento della consegna del bene all'utilizzatore** e non la **sottoscrizione del contratto**, considerando che se la consegna prevede un collaudo, solo all'esito positivo del collaudo **si intenderà effettuato l'investimento**. Per i beni costruiti in economia, l'effettuazione coincide con la **quota di costo maturata** e, infine, per i **contratti di appalto** vale l'**ultimazione della prestazione** dell'appaltatore. Il momento di effettuazione dell'investimento è fondamentale per capire se tale data è **compresa nel periodo agevolabile**, ma non assume **alcun valore** ai fini della decorrenza dell'iperammortamento;
- **momento di entrata in funzione del bene**. È il momento da cui decorre la possibilità di

avviare il **processo di ammortamento**. In vigore del superammortamento si poteva ottenere il beneficio dell'incremento, per così dire **"limitato" del costo del bene**, ma oggi che la procedura di superammortamento non è vigente, il momento della mera entrata in funzione non rappresenta più un **elemento temporale importante**, se non per affermare il **legittimo avvio del processo di ammortamento** ex [art. 102, TUIR](#);

- **momento di interconnessione**. È il momento fondamentale nel quale il **bene inizia a "colloquiare" con il sistema software aziendale** e a partire da questa data può essere **avviato il beneficio dell'incremento del bene** nella **misura prevista per iperammortamento**. Vale la pena ricordare che l'interconnessione può avvenire anche in un **esercizio successivo a quello dell'effettuazione dell'investimento**, e ciò significa che solo a partire dal **momento di interconnessione sarà fruibile il vantaggio fiscale da iperammortamento**. Tuttavia, quanto sopra affermato non significa che l'interconnessione potrà avvenire in qualunque esercizio futuro, nel senso che la **tardiva interconnessione** deve dipendere da **elementi oggettivi non dipendenti dalla volontà dell'impresa proprietaria del bene** ([risposta a interpello n. 394/E/2021](#))

In definitiva, ai fini dell'attuale iperammortamento, rileva il **momento 1)** per capire se l'investimento è avvenuto nel **periodo che la norma definisce come periodo agevolato** (2026), mentre il **momento 3)** permette di capire da quale periodo d'imposta **potrà essere concretamente fruita l'agevolazione dell'iperammortamento**.

Ai fini del momento di consegna del bene, cioè effettuazione dell'investimento, va ricordato che, in un passaggio della [circolare n. 4/E/2017](#), si era escluso che potesse avere applicazione la **tematica della derivazione rafforzata**, con le sue peculiarità in materia di efficacia del trasferimento del bene. Infatti, nel caso in cui un bene fosse trasferito fisicamente all'acquirente, **senza che sia perfezionata la vendita** (consegna in prova), laddove i rischi e i benefici connessi al possibile utilizzo del bene fossero traslati al **soggetto che ne è materialmente detentore** (ancorché non ancora proprietario), in ossequio al Principio contabile 16 (par. 31) l'immobilizzazione dovrebbe considerarsi **iscrivibile nel bilancio del detentore**, il quale potrebbe iniziare il **processo di ammortamento**. Dato che si tratta di un elemento di **imputazione temporale**, la contabilizzazione civilistica prevale (per i soggetti che applicano la derivazione rafforzata ex [art. 83, TUIR](#)) sulla diversa regola fiscale, il che comporterebbe una **sorta di avvio anticipato dell'iperammortamento**. Invece, la citata [circolare n. 4/E/2017](#) (5.3) nega che tali criteri di derivazione rafforzata **spieghino efficacia anche sul momento di effettuazione dell'investimento** ai fini dell'iperammortamento. Ora si tratterà di capire se questa posizione (peraltro non adeguatamente motivata) **sarà confermata anche in merito all'attuale normativa**.

Ovviamente il problema sarà delicato in relazione ai beni consegnati fisicamente **in prossimità del 31 dicembre 2026** (senza avviare la procedura di prenotazione), con collaudo e perfezionamento della vendita nel 2027: se sarà confermata la tesi della [circolare n. 4/E/2017](#), in tal caso, **non sarebbe applicabile alcuna agevolazione**.

Va sottolineato che l'art. 94 del DDL bilancio 2026 **non cita in alcun modo la perizia tecnica**,

quale adempimento necessario per **fruire della agevolazione**, come invece avveniva nel passato, mentre cita (comma 7) l'adempimento di comunicazione al GSE, non specificando se sia necessaria la **duplice comunicazione** (preventiva e consuntiva) **statuita per gli investimenti 5.0**. In merito a ciò va segnalato che il comma 12 dello stesso DDL stabilisce che il **MIMIT eserciterà un controllo sul costo complessivo della agevolazione** che graverà sul bilancio dello Stato, ma non emerge un tetto di spesa, il che, se da una parte rende probabile che **l'obbligo riguardi anche la comunicazione preventiva**, dall'altra non chiarisce se vi saranno delle **conseguenze in caso di eventuale splafonamento** rispetto ad un dato che, come si diceva, non compare nel Disegno di Legge di bilancio 2026. In ogni caso il comma 10, del citato art. 94, rimanda a un decreto attuativo, da emanare **entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma**, il compito di **chiarire la procedura dell'invio delle comunicazioni** e di eventuale **altra documentazione da inviare** per dimostrare la spettanza del beneficio.